





ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI VICENZA VIFAIV

AMBIENTE - SICUREZZA - ENERGIA - INNOVAZIONE - QUALITA'

Civile Sent. Sez. 5 Num. 9858 Anno 2016

Presidente: SCHIRO' STEFANO

Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

Data pubblicazione: 13/05/2016

SENTENZA

sul ricorso n. 18191/11 proposto da:

Publiambiente S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Regini Paolo, elettivamente domiciliata in Roma, Via Panama n. 58, presso lo Studio dell'Avv. Claudio Molino, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Giuseppe Stancanelli e Antonio Stancanelli, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Corti e Landini S.n.c. di Russo Gianni & C., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Russo Gianni, elettivamente domiciliata in Roma, Via Condotti n. 9,

Sur Pris Ruching

i





presso lo Studio dell'Avv. Enrico Morigi, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

contro

Comune di Lamporecchio;

- intimato -

avverso la sentenza n. 37/18/10 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, depositata il 24 maggio 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 marzo 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l'Avv. Antonio Stancanelli, per la ricorrente; udito l'Avv. Enrico Morigi, per la controricorrente; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Anna Maria Soldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l'impugnata sentenza n. 37/18/10 depositata il 24 maggio 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, pronunciando sull'appello proposto dal gestore Publiambiente S.p.A., anche in contraddittorio con il Comune di Lamporecchio, in parziale riforma della decisione n. 152/11/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze che aveva integralmente accolto



il ricorso promosso dalla falegnameria Corti e Landini S.n.c. di Russo Giovanni & C. avverso le fatture n. 231268 TIA 2005 e n. 200600392981 TIA 2006, statuiva che non dovessero essere assoggettati <<al>
<alla quota variabile TIA i locali della contribuente ove si producevano rifiuti speciali>> e inoltre che alla TIA non potesse essere applicata IVA.

Per quanto di stretto interesse la CTR, oltre appunto a stabilire che la TIA non poteva essere assoggettata a IVA, riteneva che la <<quota variabile>> TIA non fosse dovuta perché nelle <<superfici destinate alla produzione>> non erano stati <<accertati rifiuti urbani o assimilati>>, come invece sarebbe stato <<onere del Comune>> provare, mentre per contro la contribuente aveva <<dimostrato di aver prodotto rifiuti speciali e di aver provveduto a propria cura e spese allo smaltimento>>.


Contro la sentenza della CTR, il gestore proponeva ricorso affidato a due articolati motivi.

La contribuente resisteva con controricorso, avvalendosi altresì della facoltà di depositare memoria.

L'intimato Comune non si costituiva.

Diritto

1. Con il primo articolato motivo il gestore censurava la sentenza, dapprima denunciando in rubrica <<Erronea esclusione della c.d. "parte variabile" della tariffa dei locali adibiti alla lavorazione artigianale (c.d. "sale di lavorazione") per plurime violazioni di





legge>>, deducendo che erroneamente la CTR aveva ritenuto la <<esclusione da tariffa delle sale di lavorazione e/o dei magazzini>>, particolarmente osservando come l'art. 49, comma 3, d.lgs. n. 22 cit. assoggettasse anche alla <<parte variabile>> della TIA <<chiunque>> occupasse o conducesse locali o aree ad uso privato senza eccezione alcuna, come del resto era anche indirettamente dimostrato dagli artt. 6 e 7 d.lgs. 27 aprile 1999, n. 158 che avevano introdotto un criterio di calcolo presuntivo della variabile>> TIA per attività produttive.

Il motivo, sotto questo primo profilo, è infondato.

In tema di TARSU questa Corte ha già avuto occasione di chiarire con riguardo all'art. 62, comma 3, d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 secondo cui determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione formano, di regola, rifiuti speciali>> - che soltanto dovesse incombere all'impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che producendo di regola rifiuti speciali non concorrevano quantificazione della complessiva superficie imponibile (Cass. sez. trib. n. 15083 del 2004; Cass. sez. trib. n. 4766 del 2004). Ora, come ancora questa Corte ha già avuto modo di dire, l'appena veduta regola deve ritenersi applicabile anche alla TIA. E ciò sia a causa della riconosciuta natura di mera variante TARSU



della stessa TIA, della quale quest'ultima mantiene infatti identica natura tributaria (Corte cost. n. 64 del 2010; Corte cost. n. 300 del 2009; Corte cost. n. 238 del 2009; Cass. sez. un. n. 5078 del 2016; Cass. sez. un. n. 23114 del 2015; Cass. sez. n. 25929 del Cass. sez. un. 14903 del 2010). principalmente perché l'art. 49, comma 3 e 14, d.lgs. n. 22 cit. - laddove stabilisce che <<la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale>>, salva l'applicazione sulla stessa di un <<coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore aver avviato al recupero attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi>> chiaramente presuppone l'assoggettamento a TIA dei soli rifiuti urbani e salvo il diritto ad una riduzione in caso di produzione di della stessa assimilati <<smaltiti in proprio>>. l'impugnata sentenza, dopo aver accertato che nelle <<superfici destinate alla produzione>> venivano prodotti rifiuti speciali esclusivamente assimilati, ha pertanto correttamente statuito che per le ridette superfici la contribuente non era tenuta a versare la parte variabile della TIA (Cass. sez. trib. n. 5829 del 2012; Cass. sez. trib. 3756 del 2012).

5



- 2. Con il secondo profilo del primo motivo, il gestore censurava la sentenza denunciando in rubrica <<Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione sull'eccepita errata e/o omessa considerazione degli artt. 7, 10 e 49 d.lgs. n. 22/1997 e del d.p.r. n. 158/99>>, nella sostanza deducendo che dalle indicate norme la CTR avrebbe dovuto ricavare un principio opposto da quello sulla scorta del quale aveva ritenuto la non assoggettabilità alla parte variabile TIA.
- 2. Con il secondo articolato motivo il gestore censurava invece la sentenza denunciando in rubrica <<Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione sull'eccepita errata e/o omessa considerazione della parte terza della tab. A d.p.r. 633 del 1972, n. 127 sexiesdecies, e dell'art. 1, comma 6, lett. b), n. 16 bis d.l. 29.9.1997 n. 328 conv. in legge 29.11.1997 n. 410>>>, giacché l'ordinanza di rimessione decisa da Corte cost. n. 238 del 2009 non coinvolgeva l'applicazione o meno dell'IVA sulla TIA, con conseguenza che l'appena ricordata Corte cost. n. 238 cit. non doveva ritenersi vincolante in punto di quale doveva invece applicazione IVA, la applicata in forza del n. 127 sexiesdecies, Parte III, Tab. A, allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 ecc.
- 3. Queste due ultime censure, da trattarsi congiuntamente trovando identica soluzione, sono inammissibili giacché con esse non viene censurato un

Makris Rules



vizio motivazionale, cioè l'aver affermato l'esistenza o l'inesistenza di un fatto controverso e decisivo senza spiegazione o con spiegazione insufficiente o illogica, bensì deducono violazioni di legge che andavano pertanto denunciate ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (Cass. sez. I n. 1646 del 2014; Cass. sez. VI n. 3164 del 2012).

4. Nel recente consolidarsi del richiamato orientamento, debbono farsi consistere le ragioni che inducono la Corte a compensare integralmente le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio riconvocata del giorno 20 aprile 2016